



Consiglio Regionale della Puglia

4<sup>a</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Sviluppo Economico)

1.

IV<sup>a</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
decisione n. 35 del 21.11.96

1. La IV<sup>a</sup> Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 21.11.96 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio Regionale, rispettivamente in data 9.10.1996

"DISCIPLINA DEI POTERI ESPROPIATIVI RELATIVI ALLE OPERE ED INTERVENTI DEI CONSORZI PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE E DI SERVIZI REALI ALLE IMPRESE DI CUI ALLA L.R. 3 OTTOBRE 1986, N.31."

2. Dopo ampia discussione, la IV<sup>a</sup> Commissione decide di esprimere parere favorevole all'unanimità sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. La IV<sup>a</sup> Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni: ///

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

FAVOREVOLI: Lospinuso, Salamino, Caruso, Frisullo, Rinaldi, Colangelo

Morra.

CONTRARI: ///

DI ASTENSIONE: ///

ASSENTI AL MOMENTO DEL VOTO: Mincuzzi, Aloisi, Sgobio

5. La IV<sup>a</sup> Commissione ha designato quale relatore il Commissario: Presidente A. Salamino

IL PRESIDENTE  
(Angelo Salamino)

## RELAZIONE

Il presente disegno di legge propone le norme per l'espropriazione per pubblica utilità di immobili occorrenti per l'esecuzione di opere e di interventi di competenza dei Consorzi di Sviluppo industriale e di servizi reali alle imprese di cui alla legge regionale 3 ottobre 1986 n.31.

La normativa è dettata dalla necessità di evitare vuoti legislativi che penalizzerebbero la crescita produttiva ed occupazionale della nostra regione. Infatti l'articolo 10 del D.L. n.123 del 24 aprile 1995, reiterato dall'articolo 11 del D.L. n.244 del 23 giugno 1995, convertito in legge 8 agosto 1995 n. 341, prevede che i Consorzi industriali, per l'attuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie, continuano ad applicare, fino alla emanazione delle norme regionali e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, le procedure previste dall'articolo 53 del D.P.R. n.218 del 6 marzo 1978.

La IV Commissione Consiliare, nella seduta del 21 novembre 1996, ha espresso, all'unanimità, parere favorevole sul presente disegno di legge.

Angelo Salimino



Art. 1

**FINALITA'**

- 1. Sono disciplinate dalla presente legge le procedure per l'espropriazione per pubblica utilità di immobili occorrenti per l'esecuzione di opere e di interventi, di competenza dei Consorzi per lo Sviluppo industriale e di servizi reali alle imprese di cui alla L.R. 3 ottobre 1986, n. 31.**



**ART. 2**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONI PER GLI INTERVENTI DI  
COMPETENZA DEI CONSORZI DI SVILUPPO INDUSTRIALE**

1. Ai Consorzi per lo Sviluppo Industriale e Servizi reali alle imprese di cui alla L.R. 3.10.1986 n. 31, disciplinati dall'art.36 della L. 9 ottobre 1991, n. 317, si applicano, ai fini della realizzazione delle opere e delle infrastrutture, le disposizioni previste dagli artt. 37 (disposizioni di pubblica utilità e di urgenza); 38 (acquisizione delle aree); 39 (espropriazioni); 40 (deleghe in materia di espropriazioni) della L.R. 16.5.85, n. 27.



5.

### **ART. 3**

#### **RINVIO A NORME STATALI**

**4.** Le disposizioni contenute nel titolo II della legge 22.10.1971 n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni si applicano a tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione delle opere e degli interventi disciplinati dalla presente legge

**2.** Per i procedimenti espropriativi di cui alla presente legge si applicano, per quanto non previsto dalla legge 22.10.1971 n. 865, le norme di cui alla legge 25.6.1865 n. 2359.

**3.** Per la determinazione delle indennità di espropriazione relative ad aree edificabili si applicano le norme stabilite dall'art. 5 bis della L. 8.8.92 n. 359.



**ART. 4**

**NORME PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI**

**1.** Alla comunicazione di cui all'ultimo comma dell'art. 11 della legge 22.10.1971 n. 865 provvede direttamente l'Ente espropriante nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali.

**2.** Nel caso in cui la esecuzione dell'opera o dell'intervento venga affidata, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ad un Ente strumentale, all'adempimento di cui al precedente comma e alle relative spese provvede l'Ente affidatario in nome e per conto dell'Ente espropriante.




1.

ART. 5

**POTERI SOSTITUTIVI**

1. Per l'esecuzione delle opere finanziate dalla U.E., dallo Stato, dalla Regione e dagli altri Enti pubblici, ivi compresi quelli territoriali come Province e Comuni, nonché gli Enti pubblici non territoriali, sono tenuti alla stretta osservanza dei termini previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale per gli adempimenti di loro competenza, concernenti i procedimenti amministrativi.
2. Nel caso in cui gli adempimenti di cui al I comma non vengano adottati nel termine massimo di 60 gg. decorrenti dalla data di scadenza del termine previsto per i singoli adempimenti, la G.R., su segnalazione di chi vi abbia interesse o, d'ufficio, sentito l'Assessore al ramo, diffida l'Ente obbligato a provvedere con ogni immediatezza e comunque entro il termine perentorio di 30 gg. decorrenti dalla ricezione della diffida stessa.
3. Scaduto inutilmente tale termine, la G.R. nomina entro 30 gg. un Commissario ad acta che provveda agli adempimenti necessari individuati di volta in volta dalla Giunta Regionale entro i successivi 30 gg. dalla data della nomina.  
All'avvenuta nomina del Commissario è data immediata notizia agli interessati.
4. Gli Enti delegati di cui all'art. 40 della L.R. 27/85, dal momento della nomina del Commissario, non possono adottare alcun provvedimento relativo alla delega.  
Al Commissario ad acta per l'espletamento delle sue funzioni, sono attribuiti tutti i poteri dell'Ente Organo competente inadempiente in



materia, ivi compresa la possibilità di utilizzare, per l'istruttoria della pratica, gli uffici dell'Ente.

5. Le spese derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, gravano sul bilancio dell'Ente obbligato.

